



**IN BREVE n. 051-2020**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



*Auguri carissimi di*  
*Buon Anno*  
*Marco Perelli Ercolini*



**RIFORMA SANITARIA LOMBARDA BOCCIATA DAL MINISTRO**  
**ON.le SPERANZA** – Comunicato stampa U.M.I.



**COMUNICATO STAMPA**

*La Riforma Sanitaria lombarda bocciata dal Ministro Speranza*

La Federazione FISMU (Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti) e l'associazione UMI (Unione Medici Italiani) hanno preso atto, con piena soddisfazione, dell'intervento del Ministro, on. R. Speranza, per l'intervento nei confronti della Regione Lombardia in applicazione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto con la stessa, del 4 aprile 2016 con il quale era stato avviato il monitoraggio della riorganizzazione sperimentale sanitaria lombarda di cui alla L. R. n. 23 dell'11 agosto 2015.

Nella imminenza della verifica della sperimentazione FISMU ed UMI avevano inviato le proprie osservazioni critiche, ma costruttive, frutto della constatazione delle numerose inefficienze emerse nel corso degli anni dall'applicazione della nuova organizzazione sanitaria e già portate all'attenzione della Magistratura Amministrativa (ora in udienza ad aprile al Consiglio di Stato).

Tra le tante osservazioni si ricorda:

- 1) La non conformità del modello lombardo alla normativa statale specie per gli aspetti organizzativi della medicina territoriale (Medicina Generale, Preventiva, ecc. ... );
- 2) Dicotomia organizzativa/amministrativa e nella gestione del personale medico tra ATS (Azienda di Tutela della Salute) ed ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale);
- 3) Mancata separazione tra funzioni di governo/programmazione ed erogazione delle prestazioni.

Tali nostre osservazioni sono state recepite come prescrizioni correttive da parte del Ministero che unitamente ad altre raccomandazioni, frutto dell'analisi di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), dovranno essere applicate entro 120 giorni (tempo che ci pare breve). Prescrizioni e raccomandazioni che si spera, possano recuperare efficienza e legittimità alla Sanità lombarda che ha mostrato i suoi grandi limiti nell'attuale emergenza COVID19 sia nell'organizzazione territoriale sia ospedaliera.

Si tratta principalmente di un intervento volto al recupero della normativa statale resasi necessaria per limitare una organizzazione regionale sviluppata in termini troppo autonomistici. In particolare il documento del Ministro richiama al riallineamento al D. Lgs 502/1992 che applica alcuni principi fondamentali del S.S.N.

Si sottolinea la necessità che il riallineamento richiesto dal Ministro sia posto in essere anche sul modello di presa in carico (PIC) dei malati cronici che ha introdotto la figura dei "gestori" con il risultato di realizzare un'anomala privatizzazione della Medicina Generale fuori da ogni norma legislativa e contrattuale.

Il Presidente UMI  
Cav. dott. Francesco Falsetti

## **ARAN SEGNALAZIONI - ORIENTAMENTI APPLICATIVI** Newsletter 23 dic.20

### CFL106

[Funzioni locali] Ferie e festività

#### **In caso di mobilità tra Amministrazioni appartenenti a comparti diversi, il dipendente ha diritto al pagamento delle ferie non godute?**

Con riferimento alla questione in oggetto la scrivente Agenzia, nel confermare i contenuti più volte espressi in precedenti orientamenti applicativi rilasciati in materia, ritiene utile evidenziare i seguenti elementi di approfondimento.

L'art. 28, comma 11 del CCNL del 21.5.2018 prevede espressamente che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".

In base al suo inequivoco tenore letterale la disposizione consente la monetizzazione delle ferie solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso della mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 non vi è cessazione del rapporto di lavoro con costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro.

Di conseguenza, trattandosi della prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute dal

dipendente prima del trasferimento, è senz'altro possibile che egli ne fruiscia presso il nuovo datore di lavoro.

Si rammenta infatti che le ferie, costituendo un diritto irrinunciabile, non sono soggette ad alcun tipo di prescrizione, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente in caso di mancata tempestiva fruizione delle stesse.

## CFL107

[Funzioni locali] Orario di lavoro

**E' possibile per particolari esigenze organizzative dei servizi derogare all'art. 26 del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali, prevedendo un orario di lavoro ininterrotto di ore 7,12 giornaliere, senza l'effettuazione di una pausa dopo 6 ore di lavoro?**

L'art. 26 del CCNL del 21.5.2018, in coerenza con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003, ha introdotto, a favore dei lavoratori, una pausa obbligatoria di 30 minuti, in presenza di una prestazione di lavoro giornaliera che ecceda le sei ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell'orario di lavoro.

Un'eventuale e limitata deroga all'obbligo della pausa, limitatamente al profilo della durata, è consentita solo nelle specifiche fattispecie considerate nell'art.13 del CCNL del 9.5.2006, nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni pasto.

L'art.26, comma 3, per il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art.27, comma 4, del medesimo CCNL del 21.5.2018, come emerge dalla lettura della clausola contrattuale, consente solo di ampliare la durata della pausa in presenza delle circostanze ivi richiamate, ma non anche di ridurla.

Per completezza informativa, si ricorda che la medesima pausa non può essere neppure soppressa, ridotta o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell'Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro).

## **BONUS 110% - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE**

Colla circolare 30 l'Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). In particolare, l'articolo 119 del citato decreto Rilancio, nell'incrementare al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

La circolare fornisce una sintetica illustrazione delle recenti modifiche alla misura operate dal decreto Agosto2 che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9- bis e 13-ter dell'articolo 119. Inoltre, si forniscono ulteriori precisazioni, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA), in risposta a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, nonché a quesiti pervenuti da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF), delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali, nonché chiarimenti già forniti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'Audizione del 18 novembre 2020 dinanzi alla Commissione Parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria.

Fornisce inoltre l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive, da acquisire all'atto dell'apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate per

l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in base ai chiarimenti forniti con riserva di integrare l'elenco al verificarsi di fattispecie non esaminate.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.30/E del 22.12.2020  
(documento 329)**

## **INPS - BONUS BEBÈ PER I NATI NEL 2020 E PRESENTAZIONE DSU PER ISEE 2021** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4819 del 22 dicembre 2020, ricorda che la DSU presentata nel corso del 2020 ha validità fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, **dal 1° gennaio 2021** occorre presentare tempestivamente una nuova **DSU per il rilascio dell'ISEE 2021** necessario al calcolo dell'importo della rata di assegno di natalità spettante.

La legge di bilancio 2020 ha confermato l'**assegno di natalità** (cd. **Bonus Bebè**), anche **per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020**, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione del bambino.

Il beneficio viene riconosciuto, nella **misura minima**, anche **in assenza di un ISEE in corso di validità**, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell'ISEE.

I chiarimenti riguardano i genitori che hanno presentato domanda per il bonus bebè per eventi nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**. Nei confronti di questi soggetti la legge n. 160/2019 ha graduato il beneficio sulla base dell'ISEE minorenni: se non superiore a 7.000€ il bonus spetta nella misura di 160 euro al mese; se superiore a 7.000€ ma entro i 40.000€ spetta nella misura di 120 euro al mese; se superiore a 40.000€ o se non è stata presentata alcuna DSU il bonus spetta nella misura minima di 80 euro al mese. Questi importi vanno maggiorati del 20% per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio. In tal caso la misura spettante risulterà rispettivamente **pari a 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili** a seconda del valore assunto dall'ISEE minorenni. La durata del beneficio è confermata fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione del bambino (max 12 mesi).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4819 del 22.12.2020 (documento 330)**

## **AGENZIA ENTRATE - TABELLE ACI 2021 CON I COSTI CHILOMETRICI PER AUTO E MOTO** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22 dicembre 2020, le **Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI** – Articolo 3, comma 1, del **decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314**.

### **FRINGE BENEFIT 2021**

AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE

**Parte di provvedimento in formato grafico**

AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE

**Parte di provvedimento in formato grafico**

AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO IN PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO IN PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AUTOVEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN IN PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO FUORI PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO FUORI PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AUTOVEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN FUORI PRODUZIONE

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

MOTOVEICOLI

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

## **DAL BONUS IRPEF AI DECRETI COVID: UN ANNO DI FISCO NELLE OPINIONI DEI LETTORI**

da Informazione Fiscale a cura di Rosy D'Elia

Dal bonus Irpef ai decreti Covid, passando per la proroga delle imposte: il 2020 è stato ricco di imprevisti, eccezioni alle regole, riscrittura dei calendari. Un anno di Fisco e Lavoro ricostruito con le opinioni dei lettori, chiamati in causa mese dopo mese sui temi caldi del momento.

**LEGGI IN**

<https://www.informazionefiscale.it/bonus-irpef-modello-730-decreti-covid-sondaggi-2020>

## **IL VACCINO È ARRIVATO IN ITALIA ECCO COME VERRÀ DISTRIBUITO**

a cura di Francesca Galici - Il Giornale - venerdì 25 dicembre 2020

Alle 9.30 del 25 dicembre, il camion contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech ha varcato la frontiera del Brennero: dal Belgio, l'automezzo scortato da una colonna di carabinieri, si sta dirigendo verso l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. È iniziato così il lungo viaggio dell'Italia verso la vaccinazione, volontaria e gratuita, come sottolineato da Domenico Arcuri.

La parte della logistica e dello stoccaggio è quella più complicata per il vaccino Pfizer-Biontech, che necessita di temperature molto basse per la sua conservazione. La casa farmaceutica ha fornito un protocollo particolarmente rigido, che prevede la tenuta del vaccino a una temperatura di -70 gradi, mediante contenitori riempiti con ghiaccio secco, per almeno dieci giorni. Il controllo delle procedure verrà fatto attraverso "sensori termici abilitati al Gps, con una torre di controllo che seguirà la posizione e la temperatura di ogni spedizione di vaccini attraverso i loro percorsi prestabiliti per prevenire in modo proattivo le deviazioni indesiderate e di agire prima che si verifichino". Una volta raggiunta la destinazione, i contenitori isotermici continueranno a conservare i vaccini fino a un massimo di 30 giorni, purché questi vengano riempiti con ghiaccio secco ogni 5 giorni. A quel punto la conservazione arriva alla sua fase finale, lo stoccaggio "per cinque giorni in condizioni refrigerate tra i 2 e gli 8 gradi centigradi". Pfizer ha però rassicurato che "anche che dopo 30 giorni nei contenitori termici, i centri di vaccinazione possono spostare le fiale

in condizioni di refrigerazione tra 2 e 8°C per altri cinque giorni, per un totale di 35 giorni", purché le fiale non vengano ricongelate.

Il 26 dicembre, le fiale potranno essere spostate per la distribuzione. Dall'ospedale Spallanzani, i vaccini verranno trasferiti negli ospedali del territorio. Per questa fare, il ministro della Difesa ha messo a disposizione i 5 aerei: 2 C27J dell'Aeronautica, 2 Dornier Do. 228 dell'Esercito e 2 P-180 della Marina. Oltre ai mezzi d'aria, in questa fase verranno utilizzati anche 60 veicoli su gomma con l'impiego di 250 militari. Il 27 dicembre sarà il V-day europeo: in Italia saranno 5 le persone vaccinate a titolo esemplificativo. Si partirà alle ore 8.00 all'ospedale Spallanzani di Roma con Claudia Alivernini, 29 anni, infermiera in servizio presso il reparto di malattie infettive. In Lombardia, invece, all'ospedale Niguarda di Milano si vaccinerà Adele Gelfo, da 30 anni in servizio come operatrice socio-sanitaria, che da marzo è in prima linea nei reparti Covid. A ricevere il vaccino sarà anche Annalisa Malara, l'anestesista che ha scoperto il cosiddetto paziente 1 all'ospedale di Codogno. Riceveranno la prima dose anche due dei professori che maggiormente si sono esposti nei mesi scorsi nella divulgazione delle informazioni riguardanti il covid: Massimo Galli e Alberto Zangrillo.

La campagna vaccinale di massa inizierà un mese dopo, a fine gennaio. Il trasporto e lo stoccaggio saranno sempre affidati alle Forze Armate. La base nazionale sarà l'aeroporto militare di Pratica di Mare, da cui le fiale partiranno per i sub-hub in tutte le regioni del Paese, 21 strutture militari con tutte le caratteristiche necessarie richieste per la corretta conservazione. Da qui, con 11 aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli, le dosi di vaccino raggiungeranno tutta l'Italia. "Tra la prossima estate e l'autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno. Io non ho mai detto che il vaccino è obbligatorio. Dico che in Italia è gratuito ma non obbligatorio", ha spiegato il commissario Arcuri, che ha ammesso dei ritardi nell'approvvigionamento: "Le 202 milioni di dosi di vaccino per l'Italia non arriveranno più, come previsto, in 15 mesi ma in 21 mesi perché Sanofi, che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021 ha un ritardo. Arriveranno nel secondo e terzo trimestre del 2022".

**Visualizza l'articolo in sito completo:**

**[Il vaccino è arrivato in Italia Ecco come verrà distribuito - IlGiornale.it](#)**

## **INPS - OSSERVATORIO SULLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, DATI 2019**

L'INPS, in data 22 dicembre 2020, ha pubblicato i **dati aggiornati al 2019** dell'**Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia**.

I dati riguardano le seguenti prestazioni:

- assegni al nucleo familiare;
- congedi di maternità e paternità e congedo parentale;
- prestazioni sociali dei comuni e dello Stato;
- permessi per legge 104 e congedo straordinari



## **PARLAMENTO - COVID-19: LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO "RISTORI"** fonte: Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la Legge n. 176/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante:

«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

[Leggi il testo coordinato del D.L. 137/2020 con la Legge 176/2020](#)

← CTRL + clic

## **INPS - COVID-19: BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING NELLE CD.**

**ZONE ROSSE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 153 del 22 dicembre 2020, fornisce le istruzioni per l'applicazione del bonus per servizi di baby-sitting per le Regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui al **D.P.C.M. del 3 novembre 2020** (c.d. zone rosse).

La disposizione di riferimento è l'articolo 14 del **decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**, che introduce uno o più bonus per servizi di baby-sitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del **D.P.C.M. del 3 novembre 2020**.

Non rilevano, pertanto, ai fini della presente disciplina le zone interessate da un provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Al momento della pubblicazione della presente circolare, rilevano l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020), che definisce nell'allegato 2 le seguenti zone ad alto rischio (c.d. zone rosse): **Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta**.

In via ulteriore, l'ordinanza del 10 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020), include anche la **Provincia autonoma di Bolzano** nelle c.d. zone rosse.

Con l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 14 novembre 2020), sono state incluse tra le c.d. zone rosse anche le regioni **Campania** e **Toscana**. Con l'ordinanza del 20 novembre 2020 (nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 21 novembre 2020) è stata inclusa tra le c.d. zone rosse la regione **Abruzzo**.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per la classificazione delle zone ad alto rischio e provvede con apposita ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione e che le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

Il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella c.d. zona rossa verrà valutato dall'Istituto tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 5 novembre 2020.

Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva.

In particolare, è necessario che:

1. il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
2. il minore frequenti una scuola situata all'interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.



Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell'Istituto.

Nel caso di genitori separati con affidato condiviso del minore, qualora l'istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dalla Struttura territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltro di adeguata documentazione comprovante l'affido condiviso.

Con particolare riferimento al requisito di cui al punto b), al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell'Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.

Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all'interno di una c.d. zona rossa.

Così, ad esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto conto che sulla base dell'ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio.

Nell'ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l'ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa. Ad esempio, se il genitore è residente a Cagliari, ma il bambino frequenta la scuola secondaria nel Comune di Milano (ad esempio, perché il genitore si è trasferito temporaneamente per motivi di lavoro), la domanda verrà accolta.

In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della Struttura INPS competente per residenza.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 153 del 22.12.2020 (documento 331)**

## **CORONAVIRUS: QUALITÀ DELLA RICERCA E TRASPARENZA DEI DATI. DALLA FONDAZIONE GIMBE BANDO DA 10 MILA EURO PER I GIOVANI**

- Comunicato stampa 18 dicembre 2020 - Fondazione GIMBE, Bologna

La borsa di studio "Gioacchino Cartabellotta", istituita dalla Fondazione GIMBE nel 2015, viene assegnata nell'ambito del programma istituzionale GIMBE4young destinato a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio o assegni di ricerca di tutte le professioni sanitarie sino a 32 anni compiuti.

«Grazie a questa borsa di studio -dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE- negli ultimi 5 anni giovani ricercatori hanno avuto l'opportunità di sviluppare progetti di rilevanza nazionale per la sanità pubblica, la ricerca e la formazione: dagli sprechi della ricerca indipendente sui farmaci finanziata dall'AIFA alla qualità metodologica delle linee guida prodotte dalle società scientifiche; dall'insegnamento dell'Evidence-based Medicine nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, alla governance delle liste d'attesa, al fabbisogno del personale sanitario».

«In occasione del 40° anniversario della scomparsa di mio padre -spiega il Presidente- e grazie alla generosità di chi ha creduto in noi nel difficile anno della pandemia di COVID-19, abbiamo raddoppiato l'assegno di ricerca per finanziare un'edizione speciale della borsa di studio del valore di 10 mila euro».

Tenuto conto della mission istituzionale della Fondazione GIMBE, dell'impatto della pandemia da coronavirus sul nostro Paese e dei valori che ispiravano la professione medica del dottor Gioacchino



Cartabellotta, il tema della ricerca riguarderà la qualità delle evidenze scientifiche e la trasparenza dei dati per supportare le decisioni cliniche e di salute pubblica nella gestione della COVID-19.

Le candidature possono essere inviate dal 21 dicembre al 31 gennaio tramite il modulo online: [www.gimbe4young.it/borsa-gc-40](http://www.gimbe4young.it/borsa-gc-40)



## CONTATTI

Fondazione GIMBE

Via Amendola 2

40121 Bologna

Tel. 051 5883920 - Fax 051 4075774

E-mail: [ufficio.stampa@gimbe.org](mailto:ufficio.stampa@gimbe.org)

## **VOTO TELEMATICO, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA APPROVA IL REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI - LE ELEZIONI SI AVVICINANO** dal sito di Franco Abruzzo - 28 dicembre 2020

Il voto elettronico fa parte ormai delle regole dell'Ordine dei giornalisti ed è l'ennesima svolta di innovazione che ha caratterizzato una consiliatura irta di ostacoli ma anche ricca di iniziative varate per accrescere il ruolo e la funzione sociale dell'ente che cura formazione, accesso e deontologia di chi fa informazione professionale.

“Con la massima tempestività per la quale ringrazio il Guardasigilli Alfonso Bonafede e i dirigenti del ministero della Giustizia, è stato approvato il regolamento, varato a sua volta in tempi record dal Consiglio nazionale, che aggiunge il voto telematico a quello in presenza per il rinnovo delle cariche dell'Ordine dei giornalisti. La mia personale soddisfazione -sottolinea il presidente Carlo Verna - è grande perché per tagliare questo traguardo tutti, consiglieri, dirigenti e personale dell'ente abbiamo lavorato alacremente a distanza. Sia la Commissione giuridica allargata, presieduta da Gianfranco Ricci, sia il Consiglio nazionale si sono confrontati attraverso piattaforme

virtuali e tutto ha funzionato per il meglio se il Ministero vigilante non ha avuto indugi a dare il suo assenso”.

“Ora il regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale e si potrà mettere in moto la macchina elettorale che neanche la pandemia potrà fermare visto che una specifica norma prevede che in casi eccezionali i seggi fisici possano non essere aperti per lasciare che la consultazione avvenga esclusivamente per via telematica. Il voto – conclude il presidente Carlo Verna - sarà pertanto indetto al più presto, una volta espletate le procedure di affidamento per il servizio informatico”.  
(odg.it)

## **PROGRAMMA DI EMISSIONE DELLE CARTE-VALORI POSTALI PER L'ANNO 2021 - I° SEMESTRE**

Il programma di emissioni delle carte-valori postali dello Stato italiano, emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornato al 11 dicembre 2020.

**ALLEGATI A PARTE - Programma emissioni francobolli 1° semestre 2021  
(documento 332)**

## **AGENZIA ENTRATE: REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI - CHIARIMENTI**

da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento:

- ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione,
- ai presupposti per accedere all'ulteriore quinquennio agevolabile,
- all'ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione,
- alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (c.d. AIRE) per fruire dell'agevolazione fiscale *de qua*.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 33/E del 28.12.2020  
(documento 333)**

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA – PROGRAMMA COLLEZIONE 2021**

Il programma di conio della Zecca Italiana per collezione 2021.

**ALLEGATI A PARTE - CONIO 2021 ITALIA (documento 334)**

## **LE PENSIONI NEL 2021** a cura di Michele Poerio e Carlo Sizia

**Perequazione pensioni 2021: incrementi minimi, a conguaglio positivo della minor rivalutazione concessa nel 2020; l'esproprio sulle pensioni oltre 100.000 € lordi/anno cesserà due anni prima dei cinque previsti**

Con D.M. del Mef del 16/11/2020 (G.U. 292 del 24/11/2020) è stata fissata la rivalutazione definitiva delle pensioni 2020 in misura pari allo 0,5%, contro il dato previsionale dello 0,4% indicato nel D.M. del novembre 2019 ed è stato fissato nel contempo allo 0,0% il tasso previsionale di inflazione da applicare sulle pensioni a partire dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Spetta pertanto a tutti i pensionati un conguaglio positivo dello 0,1%, rispetto all'importo in godimento al 31/12/2019, con l'attribuzione nel mese di gennaio 2021 dell'*una tantum* per recuperare la minore indicizzazione concessa provvisoriamente nel corso di tutto il 2020 rispetto al dato definitivo, certificato come anzidetto dall'Istat.

In concreto, a seconda della classe dell'assegno di ciascuno, si tratta di *una tantum* (riferita al 2020) tra i 13 e poco più di 26 €, con effetto di trascinamento (a partire dall'1/01/2021) oscillante tra 1 € e poco più di 2 € mensili lordi, visto comunque il tasso previsionale e provvisorio di rivalutazione fermo allo 0,0%.

Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione degli ultimi 15 anni.

Anno	Indice di svalut. provvisoria Indice di rivalut. previsionale	Minimi INPS (previsionali)	Minimi INPS definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo
2007	+ 2%	436,14 €	invariato
2008	+ 1,6% (+1,7%)	443,12€	conguaglio positivo + 0,1% = 443,56
2009	+ 3,3% (+ 3,2%)	458,20€	conguaglio negativo - 0,1% = 457,74
2010	+ 0,7%	460,94€	invariato
2011	+ 1,4% (+ 1,6%)	467,40€	conguaglio positivo + 0,2% = 468,33
2012	+ 2,6% (+ 2,7%)	480,51€	conguaglio positivo + 0,1% = 480,99
2013	+ 3,0%	495,42€	invariato
2014	+ 1,2% (+ 1,1%)	501,38€	conguaglio negativo - 0,1% = 500,88
2015	+ 0,3% (+ 0,2%)	502,39€	conguaglio negativo - 0,1% = 501,89
2016	0,0%	501,89€	invariato
2017	0,0%	501,89 €	invariato
2018	+ 1,1%	507,42 €	invariato
2019	+ 1,1%	513,01 €	invariato
2020	+ 0,4% (+ 0,5%)	515,07 €	conguaglio positivo + 0,1% = 515,58
2021	0,0%	515,58 €	
	( ): tra le parentesi, dopo conguaglio positivo o negativo		

Per effetto dell'anzidetto D.M., nonché della Circolare INPS 148 del 18/12/2020, nel 2021 il trattamento minimo INPS passa da 515,07 €/mese a **515,58 €/mese**; il valore dell'assegno sociale da 459,83 €/mese a **460,28 €/mese**; la pensione sociale passa da 378,95 €/mese a **379,33 €/mese**.

[**continua**]

Le **pensioni ENPAM** non subiscono variazioni del sistema di indicizzazione nel 2021: + 75% indice Istat fino a 4 volte il minimo INPS; +50% da 4 volte in su. Per tali pensioni non opera neppure il "taglio" sulle pensioni oltre i 100.000 € lordi/anno, come sono escluse le pensioni liquidate in regime di cumulo o totalizzazione che coinvolgono le Casse di previdenza dei liberi professionisti, come chiarito dall'INPS con Circolare 116/2019.

Le **pensioni di reversibilità ENPAM** (aliquota 70%) non subiscono abbattimenti in base ai redditi del beneficiario superstite, mentre **quelle INPS-exINPDAP** (aliquota ordinaria 60%) non subiscono tagli sulla base dei redditi solo fino a 3 volte il minimo INPS (20.107,62 €/anno); - 25% per i redditi tra 3 e 4 volte il minimo INPS (oltre 20.107,62 fino a 26.966,16 €/anno); - 40% per i redditi tra 4 e 5 volte il minimo INPS (oltre 26.966,16 fino a 33.512,70 €/anno); - 50% per i redditi del beneficiario che superino le 5 volte il minimo INPS (oltre 33.512,70 €/anno)

[[continua](#)]

**Articolo completo in  
ALLEGATI A PARTE - Le pensioni nel 2021 di M.Poerio e C.Sizia (documento 335)**

### **BONUS ENPAM e ENPAM PLUS FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'ENPAM ESENTASSE**

I medici e gli odontoiatri che hanno percepito il bonus “Enpam e Enpam plus” riceveranno sul proprio conto la ritenuta d’acconto che la Cassa aveva dovuto trattenere e che il decreto ristori (legge 176/2020 in Gazzetta Ufficiale) ha abolito: i sussidi pubblici anticipati dalle casse privatizzate da 600/1000 euro esentasse e i bonus finanziati con risorse Enpam hanno lo stesso scopo di solidarietà verso professionisti in difficoltà economiche causa Covid e ora è nero su bianco in Gazzetta ufficiale: nessuna trattenuta fiscale.

### **PARLAMENTO - PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2021**

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge n. 178/2020 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[la Legge n. 178/2020](#)

← **CTRL + clic**



*Auguri carissimi  
Marco Perelli Ercolini*



**BUON ANNO !!!**